

Disciplinare di produzione

“Bue grasso di Carrù” e “Manzo di Carrù ” Approvato con deliberazione del CDA in data 27 dicembre 2014

Art. 1

Scopo del disciplinare

Il presente disciplinare ha lo scopo di fornire norme, procedure e indicazioni vincolanti per produrre bovini destinati ad ottenere la qualifica “Bue grasso di Carrù” e “Manzo di Carrù” e di offrire le maggiori garanzie sull'origine, provenienza, caratteristiche, modalità di allevamento e di alimentazione, anagrafe e registrazione, certificazione dei bovini oggetto della presente normativa, che contribuiscono a fissare ed esaltare i requisiti di qualità e tipicità del prodotto finale.

Art. 2

Area geografica di produzione

Nella fase iniziale l'estensione territoriale del Consorzio per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Bue grasso di Carrù è così individuata:

- territorio dei comuni della provincia di Cuneo facenti parte del Comprensorio di Mondovì come stabilito nel 1907 dal Comitato Agrario e riportati nella cartina storica definita

“Circondario di Mondovì” allegata al presente disciplinare (Allegato 1).

- Territorio dei comuni di: Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Castiglione Falletto, Cerretto Langhe, Camo, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Grinzane Cavour, Gorzegno, La Morra, Lequio Berria, Levice, Monticello d'Alba, Mango, Monforte d'Alba, Monchiero, Montelupo Albese, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, S. Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Verduno.

E' prevista la possibilità di estensione di tale territorio ad altre aree, valutate ed approvate dal Consorzio stesso, sulla base delle adesioni, delle presenze, delle partecipazioni, delle collaborazioni da parte dei soci allevatori che si impegnano al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, nonché dai soci sostenitori, singoli o associati, previsti dall'art. 3 dello Statuto del Consorzio stesso, in grado di aumentare la valorizzazione del Consorzio stesso e delle sue attività ed iniziative, con particolare riguardo alla manifestazione della Fiera annuale del “Bue grasso di Carrù”.

Art. 3

Razze previste e identificazione

Il presente disciplinare impone delle regole vincolanti per tutte le fasi della filiera di produzione.

I capi bovini oggetto del presente disciplinare devono essere di sesso maschile e di razza piemontese, essere contraddistinti da marchi identificativi ufficiali (marche auricolari) previsti dalla normativa vigente ed essere iscritti al libro genealogico della razza piemontese **o etichettabili come razza piemontese (contrassegnati sulla scheda Anaborapi con la lettera “R”)**.

Non sono ammessi al presente disciplinare capi bovini sprovvisti di corna.

Origini della razza piemontese, zona di produzione, caratteristiche morfologiche, caratteristiche produttive, qualità e procedure per l'iscrizione al libro genealogico sono descritte nell'allegato n. 2, che fa parte integrante del presente disciplinare.

E' istituita, presso l'ANABORAPI (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Piemontese), con sede in Carrù (CN), Strada Trinità 32/A, l'anagrafe dei bovini destinati ad essere certificati, conformemente ai requisiti previsti nel presente disciplinare, come "Bue grasso di Carrù" o "Manzo di Carrù".

Art. 4

Età e modalità di castrazione

Gli animali iscritti all'anagrafe ufficiale, di cui all'art. 3 del presente disciplinare, devono essere sottoposti a castrazione mediante utilizzo della classica pinza "Burdizzo" ovvero mediante castrazione chirurgica con asportazione dei testicoli e dell'epididimo nell'area di produzione prevista dal Consorzio.

L'applicazione della pratica prescelta al soggetto deve essere attestata da una certificazione veterinaria ed effettuata nei primi mesi di vita dell'animale **dal Veterinario incaricato dal Consorzio**, sino ad un massimo di otto mesi.

Annualmente il socio ordinario ha l'obbligo di castrare almeno un capo bovino. Ciò al fine di garantire il sostegno e la continuità all'attività del consorzio. Il socio ordinario ha l'obbligo di segnalare al consorzio la vendita del capo bovino oggetto del presente consorzio.

In fase iniziale la qualifica di Bue grasso di Carrù o di Manzo di Carrù è assegnata a ciascun socio per un massimo di cinque capi\annui distinti fra buoi e manzi

Art. 5

Prelievo del sangue e creazione della "banca del sangue"

Ai capi bovini, soltanto se castrati **secondo le modalità di cui all'art. 4**, e soltanto se iscritti all'anagrafe ufficiale prevista all'art. 3 del presente disciplinare, sarà prelevato direttamente **il giorno stesso della castrazione** esclusivamente da un Veterinario incaricato dal Consorzio stesso, un campione di sangue che verrà utilizzato per la tipizzazione del DNA e la creazione della "Banca del sangue", con sede presso il Servizio Veterinario ASL - sede di Mondovì, destinata a costituire, al termine del ciclo produttivo, l'identificazione ufficiale e la conseguente certificazione di "Bue grasso di Carrù" e "Manzo di Carrù".

All'atto del prelievo un campione di sangue dovrà essere altresì consegnato al proprietario del capo bovino opportunamente sigillato **secondo le normative vigenti** per la prevenzione di eventuali future contestazioni.

Art. 6

Età dei soggetti adulti e cronologia dentaria

Nei bovini i denti incisivi esistono solo nella mandibola, mentre mancano nella mascella superiore, sono in numero di otto e costituiscono quattro coppie di denti che prendono il nome, partendo da quello centrale, di picozzi, primi mediani, secondi mediani e cantoni.

Il periodo di caduta degli incisivi da latte e di eruzione di quelli permanenti prevede che fra 42 e 48 mesi avviene la caduta e si ha la sostituzione dei cantoni, sicché, in osservanza di quanto sopra e di quanto previsto nelle indicazioni ufficiali della classificazione dei bovini da macello, è considerato bue il soggetto bovino maschio castrato, dopo il 48° mese di età ovvero dal 7° dente incisivo in poi ed è considerato manzo il soggetto bovino maschio castrato, da 2 a 3 anni di età ovvero da 1 a 6 denti incisivi da adulto.

Art. 7

Alimentazione

I vitelli devono essere allattati fino allo svezzamento e dopo tale periodo la base alimentare è

costituita da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e da coltivazioni erbacee tipiche della zona di produzione descritta all'art. 2 del presente disciplinare, con divieto dell'uso degli insilati nell'ultimo anno di vita.

Nella fase di ingrasso sono ammessi mangimi semplici o composti addizionati con integratori minerali vitaminici.

Per chi non si attiene a quanto previsto sarà passibile di sanzione e/o sospensione da parte del Consorzio.

Art. 8

Benessere animale

L'allevatore ha il dovere di garantire per gli animali allevati le migliori condizioni di benessere, così come previsto nella normativa nazionale sul benessere animale (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, "Attuazione della direttiva 98/58/ce relativa alla protezione degli animali negli allevamenti e ss.mm.ii..

L'allevatore ha, altresì, il dovere di osservare tutte le altre norme previste nello specifico Regolamento delle mostre zootecniche di Carrù, relative all'adozione delle pratiche di allevamento atte a garantire la mansuetudine degli animali ed il miglior rapporto uomo-animale possibile.

Art. 9

Stabulazione libera o fissa

La stabulazione dei bovini deve rispondere alle esigenze comportamentali degli stessi ed offrire una superficie adeguata per dormire, nutrirsi e spostarsi.

I ricoveri, fissi o liberi, devono possedere adeguata illuminazione naturale, aerazione e temperatura per favorire adeguata circolazione dell'aria e livelli di umidità ottimali, al fine di migliorare la salute dei soggetti ed il loro benessere e di ostacolare il diffondersi di agenti patogeni in allevamento.

Le aree di stabulazione devono essere confortevoli, di facile pulizia e tali da garantire una lettiera ampia, asciutta e con idonea presenza di paglia o di altri materiali vegetali, opportunamente proporzionate alle grosse dimensioni dei soggetti.

Feci, urine e residui di alimenti devono essere asportati con la necessaria frequenza, in modo manuale o meccanizzato, ma sempre e comunque con la cadenza più adeguata per evitare ristagni e accumuli di sporcizia.

Art. 10

Divieti

Per la terapia e le profilassi delle malattie, devono essere impiegate tassativamente specialità regolarmente registrate ed ammesse per i bovini, ai dosaggi indicati dalla Casa produttrice del farmaco e prescritti dal Veterinario responsabile dei trattamenti, curando di osservare scrupolosamente i tempi di sospensione previsti per ogni prodotto.

L'allevatore che impiega nell'allevamento sostanze non consentite, senza il benestare del Veterinario di stalla, senza osservanza dei tempi di sospensione, non provviste di registrazione ufficiale italiana o di riconoscimento da parte del Ministero della Salute di registrazione effettuata in altro Paese UE, potrà essere sospeso immediatamente dal Consorzio di produzione, che avrà la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari (compresa l'esclusione temporanea o definitiva dal Consorzio stesso) e pecuniari conseguenti.

Nel caso di evidenza oggettiva di utilizzo fraudolento di medicinali o sostanze farmacologicamente attive, il Consorzio provvede a sottoporre il caso all'ASL, competente per territorio, al fine di favorire l'adozione di misure cautelative della salute pubblica, nel caso in cui carni

contaminate possano essere già state poste in vendita e vadano quindi ritirate o richiamate dal commercio.

Art. 11 **Controlli ufficiali**

Gli allevamenti e le carni saranno sottoposti all'attività di controllo igienico-sanitaria prevista dalla vigente normativa, in tutte le sue fasi di produzione, dalla nascita dell'animale, alla sua permanenza in stalla (compresi gli eventuali spostamenti), alla sua macellazione e successivo sezionamento, fino alla messa a disposizione dell'utilizzatore finale.

L'osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare verrà inoltre effettuata, ai sensi del Reg. UE 1151/2012, art. 37, a cura del Consorzio direttamente, mediante proprio personale, o indirettamente, tramite Enti di Certificazione.

Art. 12 **Certificazione**

I capi bovini classificabili, sulla base degli articoli precedenti, come “Bue grasso di Carrù” e “Manzo di Carrù”, destinati al macello, sono certificati come tali mediante appositi modelli di certificazione ufficiale rilasciati dal Consorzio recanti la data di emissione, il contrassegno del bovino, sottoposto a certificazione, la categoria di appartenenza (bue o manzo), la razza (piemontese), l'età, il nominativo del proprietario dell'animale con la relativa sede di residenza e la dicitura *“il bovino come sopra identificato è stato sottoposto al prelievo di campioni di sangue per il riconoscimento del codice genetico (DNA) finalizzato alla creazione di una banca dati di identificazione del bovino stesso”*.